



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SEZIONE USO LOCALI SCOLASTICI

regolamento contenente le modalità ed criteri per la concessione in uso annuale e/o occasionale dei locali scolastici

- VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
- VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il **Consiglio** d'istituto è chiamato ad esprimere i **criteri** ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- RITENUTA l'opportunità di fissare i **criteri** e le modalità per la **concessione** in uso dei locali scolastici, con voti unanimi espressi in termine di legge

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso annuale, temporaneo o occasionale ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite. I locali scolastici sono classificati in due categorie:

- locali scolastici a destinazione d'uso generica quali aule speciali, auditorium, aula convegni etc.
- locali scolastici a destinazione d'uso specifica quali la palestra del plesso centrale (con uso di spogliatoio e servizi igienici) e la palestra del plesso succursale (con uso di spogliatoio e servizi igienici)

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici a **destinazione d'uso generica** sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro ed iniziative di formazione e ricerca, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica e della comunità in genere;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.



I locali scolastici a **destinazione d'uso specifica (palestre)** sono destinati ai pertinenti fini istituzionali di natura sportiva e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività sportive valutando i contenuti dell'attività o iniziative proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento sportivo e motorio della comunità scolastica e della comunità in genere;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi a vantaggio dell'utenza interna;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività sportive:
 - la loro qualità, la loro originalità, la continuità con attività sportive curricolari svolte dall'utenza scolastica interna presenti nel piano dell'offerta formativa triennale
 - le condizioni più favorevoli proposte a vantaggio della comunità scolastica

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Gli stessi locali scolastici a destinazione d'uso generica e/o specifica (palestre) non potranno essere concessi in uso cogestito a più associazioni contemporaneamente.

Art. 3 – Priorità di concessione d'uso

Fatte salve le priorità di assegnazione alle istituzioni, la priorità può essere disposta:

A. ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, di volontariato, operanti sul territorio affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale che programmino iniziative di educazione permanente, di sano confronto sportivo e culturale, di diffusione di valori positivi finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali e per la parte sportiva alla prevenzione e correzione delle alterazioni morfo funzionali.

B. Ad associazioni culturali, sportive, di volontariato e del tempo libero affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti per l'attuazione dei loro compiti, composte da ex docenti della scuola che programmino iniziative di promozione culturale ed educativa e di sviluppo dello sport finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa della scuola;

C. Agli ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all'elevazione e all'approfondimento degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell'uso dei locali scolastici.

A parità di condizioni sarà data precedenza nella concessione all'uso dei locali scolastici ad enti e associazioni già operanti nell'ambito scolastico o convenzionate con l'istituto anche attraverso accordi di rete, privilegiando dunque la continuità dell'intervento da parte di dette associazioni e/o enti già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.

Art. 4 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 5 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- garantire la presenza di personale in possesso di specifici titoli culturali, accademici e/o qualifiche tecniche professionali;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza che saranno direttamente impartite dal RSPP dell'Istituto;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni di ordine, igiene e pulizia idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- rispettare le norme previste dal regolamento del I.C. "San Francesco di Paola" per l'uso delle strutture;
- non vendere cibarie o bevande di qualsiasi tipo;



- non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature utilizzati, rimettendo con assoluta urgenza nel primitivo stato quanto eventualmente danneggiato e provvedendo alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- rispettare il divieto di fumare all'interno dei locali;
- custodire diligentemente i locali durante il periodo d'utilizzo

Condizioni specifiche relative all'uso delle palestre:

- evitare che all'interno della palestra durante le ore concesse, si svolgano attività diverse da quelle concordate o che si svolgano manifestazioni senza che la scuola ne sia a conoscenza;
- non accedere a locali diversi dalla palestra ed a questa adiacenti;
- non installare strutture fisse o di altro genere senza specifica autorizzazione;
- non lasciare, all'interno della palestra, attrezzi o altro materiale che possa creare pregiudizio alla sicurezza dell'edificio o alle persone che svolgono l'attività istituzionale;
- non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico;
- far indossare ai frequentatori abbigliamento idoneo con riferimento all'attività sportiva e all'uso dell'impianto sportivo;
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, della palestra a chiunque ed a qualsiasi titolo;
- assicurare la massima disciplina all'entrata e all'uscita della palestra;
- consentire l'accesso alla palestra e ai locali limitrofi solo alle persone in regola con le forme assicurative previste dalla normativa vigente, anche specifica per la pratica sportiva;
- far partecipare all'attività solo quanti siano idonei, nel rispetto della legislazione in materia di medicina sportiva, a praticare l'attività sportiva;
- lasciare la palestra ed i locali adiacenti puliti;

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. La concessione dei locali potrà essere revocata in caso di mancata osservanza di una delle disposizioni sopra indicate.

Art. 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 7 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto per giorni feriali/ festivi con modalità che saranno di volta in volta concordate con l'istituzione e contenute nel provvedimento concessorio di cui all'articolo 12.

Art. 8 - Procedura per la concessione

Saranno prese in esame esclusivamente le richieste che perverranno all'istituzione:

- nei tempi e con le modalità di seguito descritte
- utilizzando i modelli previsti

locali scolastici a **destinazione d'uso generica**

- uso temporaneo e/o occasionale: le richieste dovranno essere inviate via PEC al seguente indirizzo meic86500v@pec.istruzione.it almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta utilizzando esclusivamente l'apposito modello (all. 1.)



- uso annuale: le richieste dovranno essere inviate via PEC al seguente indirizzo meic86500v@pec.istruzione.it nel mese di maggio entro e non oltre il 31/05 utilizzando esclusivamente l'apposito modello (all. 2.)

locali scolastici a **destinazione d'uso specifica (palestre)**

- uso annuale: le richieste dovranno essere inviate via PEC al seguente indirizzo meic86500v@pec.istruzione.it nel mese di maggio entro e non oltre il 31/05 utilizzando esclusivamente l'apposito modello (all. 3.)

Art. 9 Documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.

Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero devono essere corredate da:

- Statuto e copia notarile dell'atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento attestante la composizione dei soci costituenti e l'epoca di costituzione.
- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale attraverso affiliazioni con federazioni o enti di promozione;
- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.).

Art. 10 Contributo volontario per eventuali danni

Il concessionario ha facoltà di versare alla scuola un contributo volontario proporzionale ai locali concessi in uso per eventuali danni a strutture o cose.

Il concessionario dovrà comunque garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengano immediatamente riparati.

Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività didattiche potrà sospendere le autorizzazioni concesse per la stessa struttura.

Art. 11 Vigilanza e controllo

Il dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 12 Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente;
- Lo scopo preciso della richiesta;
- Le generalità della persona responsabile;
- L'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
- Le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- Le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali;
- L'indicazione dell'eventuale contributo volontario.

Art. 13 Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Copia delle concessioni sarà affissa all'albo della scuola.